

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3188 del 09/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO S.P.A. ATTIVITÀ DI OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI E COMMERCIO VEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) VIA PIEMONTE N. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3239 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO S.P.A.

ATTIVITÀ DI OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI E COMMERCIO VEICOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) VIA PIEMONTE N. 11

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta Centro Riparazioni Piacentino SpA (C.F. 00307180331), con sede legale in Piacenza, via Piemonte n. 11, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 15/7/2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 110778, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*officina meccanica, riparazione automezzi e autocarri e commercio veicoli*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Piemonte n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** ed **S2**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la nota prot. n. 83761 del 25.7.2019 (prot. Arpaee n. 117387 del 25.7.2019) con cui il Comune di Piacenza ha chiesto documentazione integrativa, tra cui la valutazione di impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti prot. n. 167340 del 30/10/2019, n. 14769 del 30/1/2020, n. 30218 del 25/2/2020, n. 33070 del 2/3/2020 e n. 96455 del 6/7/2020;

#### Considerato che:

- le emissioni convogliate E8, E9 ed 10 derivano dai gas di scarico dei veicoli e sono riconducibili alle attività di cui alla lettera k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura*"), le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione;
- sono previsti due pulivapor alimentati a gasolio (E6 ed E7), con potenza complessiva pari a 100 kWt, ed un bruciatore a metano a servizio della cabina di lavaggio (E4), avente potenza pari a 180 kWt, riconducibili alle attività di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione;
- le emissioni da autorizzare derivano dall'espulsione vapori lavatrice - lavaggio pezzi (E5) e dall'espulsione fumi - locali saldature (E11);
- relativamente al lavaggio viene dichiarato che non sarà utilizzato alcun detergente, ma semplicemente acqua ad alta pressione ed alta temperatura: al momento dell'apertura dello sportello della lavatrice, l'acqua nebulizzata si deposita a terra e, tramite griglia, viene convogliata in fognatura; i vapori che non si depositano nella griglia, vengono espulsi in atmosfera tramite una finestra tenuta sempre aperta;
- viene dichiarato che l'attività di saldatura è sporadica (il consumo di prodotti di saldatura è indicato in 3 rocchetti di filo/anno) e che i carrelli elevatori saranno ricaricati all'aperto;
- risultano presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti all'autorizzazione prevista dal titolo I della medesima parte quinta;
- i due scarichi, classificati entrambi come industriali, convogliano le acque reflue in due distinti punti di allaccio alla pubblica fognatura di Via Piemonte e sono costituiti da:
  - scarico **S1**: acque reflue industriali, derivanti dal locale lavaggio automezzi, trattate tramite impianto di depurazione composto da dissabbiatore, disoleatore ed impianto a bio-ossidazione (Depur Padana Acque mod. Ecobiox); domestiche, derivanti dai servizi igienici dei fabbricati delle ditte Centro Riparazioni Piacentino SpA. e Movincar SpA, trattate tramite n. 5 fosse Imhoff e n. 5 degrassatori; meteoriche, derivanti dai pluviali dei fabbricati delle ditte Centro Riparazioni Piacentino SpA e Movincar SpA e da alcune aree cortilizie dell'insediamento;
  - scarico **S2**: acque reflue industriali, derivanti dal locale lavaggio pezzi, trattate tramite impianto di depurazione composto da dissabbiatore, disoleatore gravimetrico con pozzetto raccolta oli e pozzetto filtrante con cuscino oleoassorbente (FB plast snc); domestiche derivanti da altri servizi igienici della ditta Centro Riparazioni Piacentino SpA, trattate tramite n. 3 fosse Imhoff e n. 3 degrassatori; meteoriche derivanti da alcuni pluviali del fabbricato della ditta Centro Riparazioni Piacentino SpA e da una parte delle aree cortilizie dell'insediamento;
- le succitate acque reflue risultano essere depurate mediante idonei sistemi di trattamento;
- i pozzetti di campionamento fiscale sono posti immediatamente a monte degli allacci alla pubblica fognatura di Via Piemonte, come indicato nella planimetria "All. 1 - planimetria scarichi" del 2.3.2020;

**Considerato inoltre che**, come richiesto dal Comune di Piacenza con la già citata nota n. 83761/2019, è stata presentata la valutazione di impatto acustico (acquisita agli atti prot. n. 167340 del 30/10/2019), e che pertanto l'AUA dovrà ricomprendere anche il titolo "*comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*";

#### Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 91172 del 25.6.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 40582 del 16.4.2020 (prot. Arpaee n. 56171 del 16.4.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) che l'attività di saldatura, seppur sporadica, avvenga sotto aspirazione, utilizzando un impianto, condottato all'esterno, in grado di catturare gli inquinanti aerodispersi il più vicino possibile alla sorgente di emissione, prima che essa attraversi la zona respiratoria del lavoratore o si dispersa nell'ambiente di lavoro, tenendo presente che il calcolo delle portate necessarie, per i vari tipi di impianti di aspirazione localizzata, deve essere effettuato considerando una velocità di captazione necessaria alla sorgente non inferiore a 0,5 m/ sec. (ad esempio, nel caso di una cappa mobile la portata non potrà essere inferiore a 1800

mc/h per cappa flangiata, con operatore a 30 cm dalla cappa); b) di reintegrare l'aria estratta con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; c) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

- determinazione dirigenziale n. 829 del 12/6/2020 (prot. Arpae n. 85305 del 15.6.2020) - Comune di Piacenza: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visti** gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Centro Riparazioni Piacentino SpA (C.F. 00307180331), con sede legale in Piacenza, via Piemonte n. 11, per l'attività di "officina meccanica, riparazione automezzi e autocarri e commercio veicoli" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Piemonte n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
per n. 2 scarichi (**S1** e **S2**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza n. 829 del 12/6/2020 (prot. Arpae n. 85305 del 15.6.2020);
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E5 SFIATO CABINA DI LAVAGGIO PEZZI

Altezza minima	10	m
----------------	----	---

#### EMISSIONE N. E11 ZONA SALDATURA

Durata massima giornaliera	0,25	h/g
Durata massima annua	320	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse; in particolare l'attività di saldatura, seppur sporadica, deve avvenire sotto aspirazione, condottando all'esterno gli inquinanti, che devono essere catturati il più vicino possibile alla sorgente di emissione, prima che essi si disperdano nell'ambiente di lavoro. La portata necessaria, per i vari tipi di impianti di aspirazione localizzata, deve garantire una velocità di captazione necessaria alla sorgente non inferiore a 0,5 m/s;

- b) il camino di emissione E11 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
  - c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
    - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
    - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
    - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del monossido di carbonio;
  - d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E11 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate. In alternativa, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti ad E11, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a condizione che i consumi annuali dei prodotti di saldatura siano annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
  - f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
  - g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
  - h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
  - i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
  - j) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
  - k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E11 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti;
3. **di stabilire, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali**, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza n. 829 del 12/6/2020, acquisita con prot. n. 85305 del 15.6.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1);
4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione n. 829 del 12/6/2020 del Comune di Piacenza, le seguenti:
- a) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici stan-

dard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

**6. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**Si dà atto inoltre che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**